Allegato alla nota prot. n. 56965 del 21 dic. 15/10^ leg.

PROPOSTA DI LEGGE N. 80/10^ DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

recante:

"Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali"

(Deliberazione di Giunta n. 341 del 17/09/2015 integrata dalla Deliberazione di Giunta n. 473 del 24/11/2015)

RELATORE: FRANCO SERGIO

Il Dirigente
f.to Maurizio Priolo

Il Presidente
f.to Franco Sergio

Testo sottoposto a drafting licenziato in Commissione nella seduta del 14 dicembre 2015 e corredato del favorevole parere finanziario della Seconda Commissione rilasciato nella seduta del 18 dicembre 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge è stata presentata dalla Giunta regionale con la delibera 341 del 17/09/2015 a sua volta integrata dallo stesso proponente con la delibera 473 del 24/11/2015. Il titolo del disegno di legge è di per se eloquente, infatti, si tratta di un provvedimento volto a differire i termini di conclusione delle procedure di liquidazione e/o di accorpamento degli enti sub-regionali interessati.

Come è noto, ormai da tempo risultano scaduti i termini previsti da diverse disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati. Essendo tali procedure ormai prossime alla loro definizione, appare necessario disporre il differimento di sei mesi dei termini predetti.

Si ritiene, pertanto, opportuno sottoporre all'approvazione di quest'aula la presente proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, con l'auspicio che si possa tornare ad una gestione ordinaria e mettere fine al ricorso programmatico al regime delle proroghe.

La proposta consta di 6 articoli così ripartiti:

In particolare, **l'articolo 1** prevede la modifica del comma 13 dell'articolo l della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 *(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale -Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)*. Con tale modifica il termine, contemplato dalla succitata disposizione, entro il quale deve essere redatto il bilancio finale di liquidazione della Somesa s.r.l. (erroneamente indicata nel comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, come S.p.A.), partecipata al 50% dalla Regione Calabria, viene differito dal 31 luglio 2015 al 31 marzo 2016. Viene, altresì, differito dal 31 luglio 2015 al 31 marzo 2016 il termine, previsto dal comma 14 del succitato articolo 1 l.r. n. 11/2015, entro il quale deve essere attuato il piano di riordino societario di cui alla Delibera G. R. n. 89 del 31 marzo 2015.

Con l'introduzione, inoltre, del comma 14 bis nel medesimo articolo l, si ribadisce che, in ogni caso, entro il 31 marzo 2016 devono essere effettuate la trasmissione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e la pubblicazione sul sito istituzionale, della relazione sui risultati conseguiti dal predetto piano di riordino, ai sensi dell'articolo l, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la modifica dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, in relazione ai termini di conclusione delle procedure, ivi previste, di liquidazione di enti sub-regionali.

In particolare, al comma 1 la conclusione della procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) è perentoriamente fissata deve entro un anno dall'entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta; mentre secondo il comma 2 l'accorpamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, e l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dall'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, devono essere conclusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta.

Nell'**articolo 3** si dispone che gli incarichi di cui all'articolo 2 siano affidati a dirigenti di ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico suddetto senza percepire retribuzioni o compensi aggiuntivi.

L'articolo 4 contiene, inoltre, disposizioni in ordine alle procedure di liquidazione delle comunità montane, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, prevedendo che:

- la Giunta regionale attribuisce l'incarico di concludere le procedure di liquidazione delle comunità montane a commissari straordinari, nominati nell'esercizio dei poteri sostitutivi contemplati dall'articolo 3, comma 7, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, e individuati tra i dirigenti del ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico suddetto senza percepire retribuzioni o compensi aggiuntivi.
- tali procedure di liquidazione devono essere concluse entro sei mesi dall'attribuzione dell'incarico predetto.

L'articolo 5 dispone che dall'attuazione del presente provvedimento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Si evidenzia, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, gli incarichi contemplati nel testo normativo proposto devono essere affidati a dirigenti del ruolo della Giunta regionale, i quali, essendo dipendenti dell'Amministrazione regionale, espletano l'incarico senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. Quanto agli oneri relativi alla procedura di liquidazione di cui all'articolo l, essi gravano sulla gestione liquidatoria.

Infine, l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

Come già chiarito, le disposizioni contenute nel presente disegno di legge hanno carattere ordinamentale, pertanto ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, la presente proposta non necessita di relazione tecnico-finanziaria non comportando ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

A tal fine, atteso che rispetto alla versione originaria del disegno di legge il presente testo è sostanzialmente identico, salvo qualche modifica di carattere formale, si richiama la relazione del Dipartimento Bilancio della Giunta regionale recata nell'allegato "C" - "Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria" alla deliberazione di Giunta regionale 24/11/2015, n. 473, in cui è attestata l'assenza di oneri finanziari.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 – differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di società partecipate dalla Regione Calabria)

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015), è così modificato:

a) al comma 13 le parole "e Somesa Spa" sono soppresse. Alla fine del comma 13 è aggiunto il seguente periodo: "Il liquidatore della Somesa s.r.l., posta in liquidazione, opera affinché venga redatto il bilancio finale di liquidazione entro il 31 marzo 2016." ;
b) il comma 14 è sostituito dai seguenti: «14. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società di cui al comma 1 operano, di concerto con i Dipartimenti vigilanti, affinché il riordino societario contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie regionali", approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 31 marzo 2015, sia attuato entro il 31 marzo 2016.
14 bis. Entro il termine del 31 marzo 2016, in ogni caso, deve essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione, la relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015)»;
c) al comma 15 le parole «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 14».

Art. 2

(Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di enti sub-regionali)

1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge regionale n. 11/2015, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'accorpamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), e l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dall'articolo 8 della stessa legge regionale, sono conclusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Disposizioni relative all'affidamento degli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, pubbliche o private)

1. Gli incarichi relativi alle procedure di cui all'articolo 2 della presente legge sono affidati a dirigenti di ruolo della Giunta regionale, i quali li espletano senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Disposizioni in materia di conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale conferisce l'incarico di concludere le procedure di liquidazione delle comunità montane di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) a commissari straordinari, nominati nell'esercizio dei poteri sostitutivi contemplati dal comma 7 del medesimo articolo 3 della l.r. 25/2013 e individuati tra i dirigenti di ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
2. Le procedure di liquidazione di cui al comma 1 sono concluse entro sei mesi dal conferimento dell'incarico di cui al medesimo comma.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.